DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 1984

che modifica la decisione 81/598/CEE relativa all'importo applicabile in Irlanda per l'abbuono d'interessi di cui alla direttiva 72/159/CEE sull'ammodernamento delle aziende agricole

(84/142/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 82/436/CEE [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il governo irlandese ha chiesto la proroga della decisione 81/598/CEE [3];

considerando che il tasso d'interesse attualmente applicabile in Irlanda non è diminuito rispetto alla situazione del luglio 1981 e che il tasso a carico del beneficiario permane di conseguenza superiore al minimo fissato dalla direttiva 72/159/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1984, il testo dell'articolo 5 della decisione 81/598/CEE è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 5*

La presente decisione è applicabile fino al 30 giugno 1984. ».

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

---

[1] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 193 del 3. 7. 1982, pag. 37.
[3] GU n. L 220 del 6. 8. 1981, pag. 27.